

T.A.R. Lazio sez. I, 31/12/2020, n. 7964

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11506 del 2020, proposto da
(*omissis*), rappresentati e difesi dagli avvocati (*omissis*), (*omissis*), con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Ministero
dell'Istruzione, Provincia Autonoma di Bolzano, Istituto Pluricomprendivo (*omissis*), non
costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2
dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi
alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)
art.1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s), ove non prevede l'esenzione o le circostanze di
esenzione per i minori infradodicesenni come previsto dalle indicazioni internazionali OMS e
Unicef»;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi
dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento
dell'istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio;

Ritenuto di accogliere la richiesta istruttoria proposta dai ricorrenti, ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di depositare in giudizio, nel termine di quindici giorni dalla conoscenza legale del presente decreto, la seguente documentazione:

• copia della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid 19 è stata valutata come "pandemia";

• copia del verbale n. 133 della seduta del 3 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630;

• una sintetica relazione ed ogni altro elemento utile a chiarire le evidenze scientifiche poste alla base dell'imposizione dell'uso della mascherina anche ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, anche durante l'orario scolastico,

Giurispedia.it

P.Q.M.

• rigetta l'istanza cautelare indicata in parte motiva;

• fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 gennaio 2021;

• dispone istruttoria nei sensi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma il giorno 31 dicembre 2020.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Nonostante il rigetto dell'istanza cautelare immediata, il Tribunale ha ordinato un'istruttoria approfondita, richiedendo documentazione chiave al Governo per valutare le basi scientifiche delle misure restrittive imposte ai minori. Questa decisione evidenzia la necessità di un esame rigoroso delle misure sanitarie che impattano sui minori e lascia aperta la possibilità di una futura rivalutazione.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO AL TAR

Il **Tribunale Amministrativo Regionale** Ã un organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le AutoritÃ Indipendenti. Quello amministrativo Ã un giudizio a carattere per lo piÃ¹ impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

- Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
- Commercio
- Forze Armate
- Gestione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica
- Edilizia e Urbanistica
- Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
- Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
- Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d'urgenza
- Istruzione pubblica
- Servizio sanitario nazionale
- ViabilitÃ e trasporti
- Farmacie
- Sicurezza pubblica
- Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
- Impiego pubblico, compreso quello dell'UniversitÃ
- Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
- Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
- Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui Ã previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR Ã necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione interessata al ricorso.

Giurispedia.it